

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI, COMPRESSE QUELLE DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DEL COMUNE DI SIRMIONE (GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2028 (ED EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI TRE ANNI))

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali del Comune di Sirmione. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al concessionario, dovrà avvenire mediante:

- a. “Ingunzione di pagamento”, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall’art. 4, commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies della Legge n. 265/2002) per tutti gli avvisi di accertamento emessi, notificati, non riscossi e non prescritti alla data del 31 dicembre 2019;
- b. “Accertamento Esecutivo”, secondo le disposizioni dalla Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. per tutti gli avvisi emessi a far data dal 1° gennaio 2020 per i casi previsti (con esclusione delle Sanzioni da violazioni al Codice della Strada, le Sanzioni Amministrative, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali riscossi con le modalità di cui alla precedente lettera a).

In ogni caso le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

2. Fatte salve eventuali diverse pattuizioni con i precedenti concessionari, è compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall’Ente e non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte.
3. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate.
4. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all’Ente pubblico; potestà da intendersi trasferite e/o delegate

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2026 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902fc591b39bcb13a6c87d01be37cd19e9b0b0604fd733cb3645e272a.

al concessionario per effetto della concessione stessa.

ART. 2

DECORRENZA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà in data 31/12/2028 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni.

Il Comune si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

Il concessionario relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive.

ART. 3

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, quale compenso da erogarsi al Concessionario, è stimato in Euro **106.590,00** con eventuale rinnovo di ulteriori tre anni per un totale stimato complessivo di Euro **213.180,00**.

I valori sono da intendersi IVA esclusa.

ART. 4

CORRISPETTIVI E RIMBORSI SPESE

Il corrispettivo del servizio di riscossione coattiva è costituito dall'aggio percentuale risultante dall'offerta del concessionario in sede di gara, oltre l'IVA, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive a qualsiasi titolo conseguite. L'aggio a base d'asta è pari al 10,00%.

L'aggio contrattuale è definitivo e vincolante per le parti e resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione, salvo adeguamenti in forza di specifica disposizione legislativa successiva a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Oltre all'aggio a base d'asta, al concessionario spetterà un compenso fisso pari ad Euro 7,00 per ogni pratica affidata relativa ad IMU/TASI ed euro 5,00 per ogni pratica relativa a CDS, quale rimborso forfettario per la creazione e gestione della banca dati.

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/03/2026 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): 129795c902fc59139bcd13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733c1b3645e272a.

4. Tutte le spese postali saranno anticipate dal concessionario in nome e per conto dell'Ente, poste a carico dell'Ente stesso.
5. Le spese necessarie all'attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive sono poste a carico dei debitori ed integralmente rimborsate al concessionario, una volta recuperate. Per le pratiche con esito infruttuoso, che saranno successivamente oggetto di discarico per inesigibilità, al concessionario spetterà il rimborso dei costi sostenuti secondo quanto previsto dalle Tabelle – Allegato A e B – di cui al D. M. 14 aprile 2023 recanti i rimborsi spettanti al Concessionario per l'espletamento delle procedure esecutive.

In caso di mancata riscossione, a seguito di sgravio o annullamento della posizione su richiesta dell'Amministrazione Comunale, tutte le spese già sostenute di cui al comma 5 del presente articolo saranno rimborsate al concessionario.

Per le attività relative alla gestione del contenzioso, spetterà il solo rimborso delle spese legali sostenute dal concessionario in applicazione dei parametri previsti dall'art. 7 del Decreto Ministero Finanze del 14 aprile 2023. Qualora l'aggiudicatario fosse obbligato a corrispondere, anche solidalmente, somme di qualsiasi natura derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti emessi dal Comune, l'Ente garantirà la ripetizione di tali somme.

8. Relativamente alla gestione delle procedure concorsuali, in caso di debitori soggetti a tali procedure sorte antecedentemente o durante la gestione della pratica, l'aggiudicatario dovrà intervenire nella procedura presentando domanda di ammissione al passivo dei crediti e seguendo l'evoluzione della procedura. Verranno rimborsate le sole spese previste dal D.M. 14 aprile 2023, tabella B.
9. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato.

ART. 5

MODALITA' DI INCASSO

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti intestati al Comune di SIRMIONE e dedicati al servizio oggetto di gara, per mezzo dei sistemi di pagamento denominato "PagoPA".
2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

ART. 6

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il 09/01/2025 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902fc591b39cd13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733c1b3645e272d.

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 790 della Legge n. 160/2019, il Comune, al solo fine di consentire al soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati all'Ente e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario, entro il 10 del mese, provvederà a conteggiare le proprie competenze e le spese anticipate unitamente alla rendicontazione mensile degli incassi. Per il pagamento dei servizi si adotterà la modalità del Sepa Direct Debit (SDD), basata su una pre-autorizzazione all'addebito che l'Ente rilascerà al Tesoriere, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento. Per tale modalità di pagamento, verrà sottoscritta apposita convenzione SDD.

ART. 7

RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti di tesoreria intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente sul proprio sistema informatico al fine di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente in qualsiasi momento, laddove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite (esempio: dati debitore, importo somme versate, relativa annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Per tutta la durata dell'appalto il Concessionario dovrà garantire all'Ente l'accesso al sistema informatico utilizzato per la riscossione.
2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere, entro il giorno 10 del mese, all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'Ente.
3. Le fatture dovranno contenere l'indicazione del compenso di riscossione applicato, del

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/11/2026 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): 129795c902fc591f39b6c13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733c1b3645e72d.

rimborso delle spese postali/di notifica (anticipate dal concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio, di accertata inesigibilità o di pagamento parziale di quanto dovuto dal debitore.

4. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici, e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa.

ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a. le liste di carico verranno trasmesse con modello corrispondente al tracciato standard 290 utilizzato da exEquitalia ora AdER. Gli oneri di riscossione saranno calcolati dal concessionario secondo la normativa vigente.
- b. Controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse: il Concessionario prima dell'invio degli atti di riscossione coattiva provvede alla verifica degli indirizzi tramite il sistema di anagrafe tributaria SIATEL PUNTO FISCO messa a disposizione dal Comune.
- c. In relazione ai flussi di carico ricevuti dal Comune, il Concessionario procede alla formazione delle liste nonché alla predisposizione delle "ingiunzioni di pagamento" o di accertamento esecutivo da inviare a ciascun contribuente. Qualora le liste di carico presentassero delle "anomalie bloccanti" per l'elaborazione, verranno restituite all'Ente per la loro correzione e il Concessionario attenderà un nuovo invio. In presenza di errori su singole posizioni, il Concessionario invierà tali segnalazioni per la sistemazione da parte dell'Ente. Le posizioni non sistemate verranno scartate dall'elaborazione.
- d. Il concessionario predispone gli atti di riscossione coattiva che saranno gravati da diritti di notifica posti a carico del contribuente moroso (ai sensi del D.M. del 14.04.2023 e/o ai sensi del Decreto del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale n. 58 del 08.02.2022 che istituisce il Regolamento per il funzionamento della Piattaforma notifiche - pubblicato in G.U. n. 130 del 06.06.2022).
- e. Il Concessionario avvia le procedure di riscossione coattiva, da notificarsi tramite raccomandata AR., PEC, atti amministrativi, messo notificatore o attraverso la "piattaforma notifiche".
- f. Acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi.



- g. Gestione dei provvedimenti di rettifica del carico affidato (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione secondo il regolamento rate del concessionario.
- h. Attivazione di tutte le procedure cautelari e/o esecutive successive alla notifica dell'ingiunzione e/o alla scadenza dei termini per il pagamento o ricorso degli accertamenti esecutivi emessi ai sensi della Legge 160/2019.
- i. Gestione del contenzioso relativo a vizi legati agli atti emessi dal Concessionario e delle procedure concorsuali.
- j. Predisposizione mensile di un rendiconto per ciascuna tipologia di entrata che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso.
- k. Messa a disposizione di un portale per la verifica della posizione debitoria di ogni singolo contribuente.

Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse al concedente si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e ss.mm.ii., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. L'Ente procede al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.112/1999.

3. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti necessari nel corso delle procedure.

4. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore.

ART. 9

PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara.

2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

3. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Ente se non previsto da disposizioni di legge. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2024 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): 129795c902fc591f399cd13a6c87d01be37cd19e9b0b604d733c1b3645e272d.

assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere l'Ente.

4. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in suo possesso in merito al credito per cui si procede, con la maggiore sollecitudine possibile. Data la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente concedente, il concessionario deve costantemente vigilare sull'operato e sul comportamento del personale di cui si avvale.

Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato.

Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 10

BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. L'Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie.

2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3. Il Concessionario dovrà fornire all'Ente l'accesso al proprio software, senza aggravio di costi e/o spese per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione in formato digitale della documentazione relativa alla procedura, con possibilità di stampa dei singoli atti.

4. Anche le fasi cautelari ed esecutive dovranno essere informatizzate in modo da consentire la consultazione puntuale.

5. Il Concessionario dovrà garantire almeno 2 giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente di ogni servizio, presso l'Ente stesso o tramite collegamento da remoto.

6. A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Committente, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal fine, il Committente consente, sotto la propria responsabilità, al Concessionario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del Concessionario a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico, stampata il giorno 09/06/2026 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): 129795c902fc591f39b0c13a6c87d01be37cd19e9b0b604f8733c1b3645e272a.

delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

7. L'applicativo dovrà permettere ai debitori previa autenticazione tramite SPID sia l'accesso gratuito al portale per consentire la verifica della propria posizione.
8. A titolo indicativo, ma non esaustivo, il sistema informativo si dovrà garantire le seguenti funzioni:
 - a. dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report. Inoltre, il software dovrà fornire tutti i dati di sintesi per ruolo emesso consentendone l'elaborazione anche massiva;
 - b. dovrà essere in grado di gestire compiutamente le seguenti fasi funzionali del servizio:
 - i. acquisire le liste di carico;
 - ii. produrre le diverse tipologie di documenti, a seconda che le liste di carico contengano entrate accertate esecutivamente ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 o violazioni del codice della strada o altre entrate per le quali è necessario emettere atto ingiuntivo con le modalità di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 29/09/1973 n. 602;
 - iii. produrre liste/flussi da utilizzare per la stampa e la notifica;
 - iv. monitorare l'avvenuta postalizzazione degli atti;
 - v. reiterare le ingiunzioni, le prese in carico ed eventuali altri atti non notificati per irreperibilità o trasferimento o altra motivazione;
 - vi. gestire in maniera automatizzata l'intera attività di riscossione coattiva con tracciatura delle singole operazioni su ogni singolo debitore;
 - vii. accedere ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati;
 - viii. gestire e monitorare i carichi con eventuali sgravi, sospensioni e rateizzazioni;
 - ix. acquisire i flussi di incasso;
 - x. rendicontare gli incassi;
 - xi. conoscere l'esito per ogni atto stampato (es. scaricato, pagato, irreperibile...).

ART. 11

GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE PROCEDURE CONCORDAZIONI

1. Il concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento, relativamente a vizi inerenti gli atti da lui emessi. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedenti previo confronto con il medesimo.



2. Nel caso in cui sia stata impossibile una soluzione stragiudiziale della vertenza, l'aggiudicatario, per ottimizzare il risultato dell'attività di verifica fornisce assistenza all'Ente durante tutto lo svolgimento del contenzioso. Per i casi di ricorso il concessionario dovrà:
- organizzare la difesa, valutando tutte le opportunità di costituzione in giudizio;
 - produrre le controdeduzioni e i fascicoli di parte;
 - avviare i tentativi di conciliazione con la controparte anche in itinere della procedura;
 - predisporre la costituzione in giudizio, presso la Corte di Giustizia Tributaria, con eventuale presenza (da concordare) di soggetti abilitati e qualificati;
 - monitorare i ricorsi con rendicontazione trimestrale all'Ente dello stato della pratica.

Q

Qualora il concessionario fosse obbligato a corrispondere, anche solidalmente, somme di qualsiasi natura derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti emessi dall'Ente, garantiremo la pronta ripetizione di tali somme.

ART. 12

VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui l'Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dagli Enti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornirà allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Ente consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione avverrà tramite elenchi a mezzo strumenti informatici;
2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito è divenuto liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni di legge (ex art.27 c.6

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico, stampato il giorno 09/01/2026 da Carocci Monica. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. HASH (SHA256): 129795c902fc591839bcd13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733cb3645e272a.

L.24/11/81 n. 689), sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito relativa notifica, ecc..

3. Il Comune, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a designare e comunicare al concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni/obblighi contrattuali;

Il Comune, sulla base di quanto previsto dall' art. 1, comma 791, lettera a, della L. 160/2019, autorizzerà l'aggiudicatario ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria e al Punto SIATEL.

ART. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente oltre alle norme contenute nel presente capitolato, tutte le disposizioni di legge previste dalla normativa di settore e dai relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente comunale e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente medesimo.

Il Concessionario è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

Il Concessionario dovrà, altresì, garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. È tenuto ad adottare, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto alle attività conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio.

ART. 15

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2026 da Sirmione
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902fc591839cd13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733c1b3645ce72a.

DISCARICO PER INESIGIBILITA'

1. Allo scadere del 36° mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune tramite Posta elettronica Certificata, per ciascuna lista di carico, specifico elenco di comunicazione di quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato in formato elaborabile/editabile; Per ogni contribuente/utente il concessionario dovrà produrre una relazione di discarico riassuntiva delle azioni intraprese per il recupero del credito;

Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario dovrà produrre, su richiesta del Comune, adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.

Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio competente a ciascuna entrata, provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili.

Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico:

- vizi o irregolarità nelle attività di notifica;
- il mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per l'invio per la notifica degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- il mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- la mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

ART. 16

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. È fatto carico al Concessionario di provvedere all'adozione, nell'esecuzione del servizio,

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2020 da Carocci N. in carica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902fc591399cd13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733cb3645e272d.

di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta aggiudicataria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

3. A copertura dei rischi connessi all'espletamento del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di attivare adeguata polizza di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio in concessione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000.;
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000.

In alternativa, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di polizze di cui al punto 3, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra indicate.

La copertura assicurativa dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga.

ART. 17

OBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso.

2. Si rimanda all'art. 2 comma 3 del presente capitolato per la prosecuzione del servizio dopo la scadenza e fino completo incasso o discarico del credito.

3. Per i servizi resi è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e una PEC, nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione.

ART. 18

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie.

ART. 19 PENALI

1. Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione per ciascuna violazione, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, di una sanzione di importo fino ad Euro 500,00.
Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune al Concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione definitiva prestata ed il Concessionario dovrà procedere al ripristino della stessa.

ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una cauzione fissata nella misura prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.
2. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
3. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la stessa entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21 SUBBALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.

2. Considerata la particolare natura delle attività, la ditta affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. Le eventuali attività secondarie connesse a quelle di riscossione coattiva, possono essere svolte da altri soggetti, ai sensi degli artt. 119 e 188 del D.lgs. n.36/2023. A tal proposito, si specifica che le attività di stampa e postalizzazione degli atti non sono da considerarsi oggetto di subappalto. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 22

DECADENZA DELLA GESTIONE

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione, oltre che nei casi previsti dalla normativa di riferimento, anche nei seguenti casi:

- a) per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
- b) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- c) per fallimento del Concessionario;
- d) per aver conferito il servizio a terzi.

2. In caso di decadenza, l'Ente si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara. In tutti i casi di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi:
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, nonché mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 30% dell'importo del contratto;
 - per interruzione del servizio senza giusta causa;
 - in tutti gli altri casi previsti dalla legge e/o dal presente capitolato.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi al Concessionario, mediante lettera raccomandata a.r. e/o mediante PEC, che intende avvalersi della

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2026 da Carocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902f59139b0c13a6c87d01be37cd19e9b0b604f8733c1b3645e272d.

clausola risolutiva espressa.

2. Al di fuori dei casi suindicati, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

3. In tali casi, l'Ente provvederà a contestare le inadempienze al Concessionario, assegnando allo stesso di un termine di 15 (quindici) giorni per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è soggetto agli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 26 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto



d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti e s'impegna ad osservare gli obblighi di cui al Regolamento Europeo 679/2016, per la tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. L'Amministrazione comunale di Sirmione nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali relativi ad atti giudiziari nomina quale responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria del servizio in questione. Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016. Il titolare del trattamento autorizzerà l'appaltatore, sino a formale provvedimento di revoca, a compiere sugli atti giudiziari e assimilati, da questa in qualunque tempo gestiti, le seguenti operazioni:

- Accesso ai dati personali medesimi mediante l'utilizzo delle tecnologie ritenute più idonee;
- Registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale cartaceo, memorizzazione e mantenimento della Banca Dati secondo quanto indicato nel presente capitolato.

Il responsabile del trattamento dei dati deve procedere al trattamento degli stessi attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare rispettando il segreto d'ufficio.

ART. 27 CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Ente comunale e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Brescia per quanto di competenza.

ART. 28 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

Copia su supporto analogico conforme al documento originale su supporto informatico.
Stampato il giorno 09/01/2026 da 4 Finocci Monica.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (SHA256): 129795c902fc591f39b0c13a6c87d01be37cd19e9b0b604fd733c1b3645e272d.